

**PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE**  
**PCS2021**

**CAVA DI ARGILLA**  
**BRAGLIE**

**PROCEDURA DI V.I.A.**

**R2\_3\_4**  
**PROPOSTA DI CONVENZIONE**

**ESTENSORI:**

**COMMITTENTE:**

**Geode scrI**

Via Botteri 9/a- 43122- PARMA  
tel 0521/257057 - fax 0521/921910  
e-mail: [geologia@geodeonline.it](mailto:geologia@geodeonline.it)  
pec: [geode@pec.it](mailto:geode@pec.it)

Dott. Geol. Giancarlo Bonini  
Dott. Geol. Alberto Giusiano  
Dott.ssa Simona Contini  
Dott.ssa Simona Costa  
Dott. Marco Giusiano  
Dott.ssa Silvia Paladini  
Dott. Agr. Massimo Donati

**ECORISORSE S.r.l.**

**Pianificazione risorse ambientali**  
Via Goldoni, 31 - 42123 Reggio Emilia  
tel-fax 0522280491  
e.mail: [ecorisorse@ecorisorse-re.it](mailto:ecorisorse@ecorisorse-re.it)  
[fontanesi.ecorisorse@gmail.com](mailto:fontanesi.ecorisorse@gmail.com)

Per. Agr. Marco Fontanesi  
  
Dott. Arch. Samanta Lanzi

**RUBERTELLI ARGILLE SRL**

Via I° Maggio n°4  
42030 Villa Minozzo (RE)

**LAVORO A CURA DI**

**Attività estrattive, Sistemazione frana, AUA e Studio Impatto ambientale**

<p><b>Geode s.c.r.l.</b> Via Botteri, 9/A 43122 Parma Tel 0521/257057 Fax 0521/921910</p>	<p><b>ECORISORSE S.r.l.</b> Pianificazione risorse ambientali Via Goldoni, 31 - 42123 Reggio Emilia tel-fax 0522280491</p>
<p>Dott. Geol. Giancarlo Bonini <i>iscritto all'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna (n. 802)</i></p> <p>Dott. Geol. Alberto Giusiano <i>iscritto all'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna (n. 651). Tecnico competente in acustica ambientale (D.D. 5383 del 20/12/2004 - Provincia di Parma). Iscrizione Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) n° 5212 – DLgs 42/2017</i></p> <p>Dott. in Fisica Marco Giusiano <i>Tecnico competente in acustica ambientale (D.D. Reg.le n. 1117 del 24/02/99 – Regione Emilia-Romagna). Iscrizione Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) n° 5603 – DLgs 42/2017</i></p> <p>Dott.ssa in Scienze Geologiche Simona Contini</p> <p>Dott.ssa in Scienze Geologiche Simona Costa</p> <p>Dott.ssa in Scienze Geologiche Silvia Paladini</p> <p>Dott. Agr. Massimo Donati <i>iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Parma (n. 245)</i></p>	<p>Per. Agr. Marco Fontanesi <i>iscritto all'Albo Nazionale dei Periti agrari (n. 322)</i></p> <p>Dott. Arch. Samanta Lanzi</p>

**Rilievo Topografico e documentazione AUA Scarichi**

Geom. Gianpaolo Bonini

**COMUNE DI CARPINETI**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**CONVENZIONE AMMINISTRATIVA PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI ARGILLA DENOMINATA "LE BRAGLIE" SITA IN LOCALITA' MOLINO DIONIGI IN AGRO DEL COMUNE DI CARPINETI, A VALERE TRA IL COMUNE DI CARPINETI E LA DITTA RUBERTELLI ARGILLE SRL, AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991 N. 17.**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Sede Municipale fra:

il Sig. RUFFINI Geom. FABIO, nato a Castelnuovo Monti (RE) il 08.05.1976 domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta il quale interviene al presente atto nella qualità di Responsabile del Settore Pianificazione, Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Carpineti e come tale quale legale rappresentante del **Comune di Carpineti**, con sede ivi in Piazza Matilde di Canossa 1, codice fiscale 00445630353, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi degli articoli 37 e 40 dello Statuto e in esecuzione del provvedimento sindacale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nel seguito indicato anche come "Comune", da una parte

**e**

La ditta Rubertelli Argille Srl rappresentata da Rubertelli Francesco nato a Villa Minozzo (RE) il 31/05/1938 - Cod.fisc RBRFNC38E31L969A in qualità di Amministratore Unico – Rappresentante dell'impresa della ditta Rubertelli Argille Srl con sede legale in Via 1 Maggio, 4 frazione di Minozzo Comune di Villa Minozzo Prov. Reggio Emilia C.F./P.IVA 00001400357

nel seguito del presente atto indicate anche come "Ditta Esercente" o "Attuatore";

**Premesso**

- a. che le "Ditta esercente" in data \_\_\_\_\_, prot. SUAP n. \_\_\_\_\_, ha presentato, in conformità all'art. 15 della L.R. 4 del 20/04/2018, domanda di Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto il progetto appartiene alla categoria A.3.1 (cave e torbiere con più di 500.000 mc all'anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari) di cui all'allegato A.3 della stessa L.R. 4/2018 avendo, la cava un'estensione superiore i 20Ha;
- b. che la predetta procedura di VIA contiene anche la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva;
- c. che i terreni sui quali insiste la Cava "Le Braglie" sono classificati dai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Carpineti, Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvati rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41 e n. 42 del 24.07.2008, come "Ambito per Attività Estrattive" la cui disciplina è rinviata integralmente alle previsioni del vigente Piano delle Attività Estrattive (PAE);
- d. che i terreni sui quali insiste la Cava "Le Braglie" sono interni al Polo estrattivo n. 29A (MO029) come definito nel PIAE della Provincia di Reggio Emilia approvato con [deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53 del 26 aprile 2004](#);
- e. che i terreni sui quali insiste la Cava "Le Braglie" sono interni al "Comparto Carpineti Est" come definito dalle NTA e dalle Schede del PAE di Carpineti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/11/2009 e sono classificati come segue:
  - ZEE - Zona estrattiva esistente;
  - ZR1 - Zona di riassetto tipo 1;
  - ZR2 – Zona di riassetto tipo 2;

- ZC Zona di collegamento

- f. che la disponibilità dei suoli interessati all'esercizio di cava deriva da proprietà;
- g. che l'area occupata dalla Cava è catastalmente censita all'Agenzia del Territorio di Reggio Emilia - Comune di Carpineti come segue:

Foglio	Mappali															
Foglio 63	80p	100	101	128	129	130p	142	143	144	152	153	154	155	161	162	170
	176	179	182													
Foglio 73	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	29	34	35	36
	38	39	43	44	45	46	52	53	54	55	56	57	59	61	62	63
	64	68	70	71	74	75	76	78								
Foglio 85	2	4														

- h. che contestualmente alla Domanda Unica per l'attività estrattiva è stato presentato il progetto di coltivazione della cava nonché il progetto di ripristino e sistemazione finale della cava;
- i. che gli atti progettuali del P.C.S. evidenziano una estensione dell'area di cava pari a complessivi mq 294.319, dei quali 230.420 mq sono oggetto di coltivazione e sistemazione morfologica e/o vegetazionale mentre la restante superficie, pari a 63.899 mq, è rappresentata da aree già recuperate o che non sono mai state oggetto di escavazione e che non necessitano di lavori di sistemazione;
- j. che il Piano di Coltivazione e Sistemazione comporta la movimentazione di 216.423 mc di cui 184.534 mc verranno commercializzati, i restanti 31.889 mc di rifiuti di estrazione (spurghi o sterili di cava e suoli) verranno reimpiegati per la ripiena dei vuoti e volumetrie di cava ed il ripristino morfologico;
- k. che gli atti progettuali prevedono sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati ovvero ad altre attività;
- l. che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della Domanda Unica risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91 ed alle specifiche disposizioni delle Norme di Attuazione del P.A.E. vigente;
- m. che nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sono stati emessi, dai competenti enti, pareri/autorizzazioni e nulla osta favorevoli al proseguo dell'attività;
- n. che la procedura di V.I.A. comprende:
- l'Autorizzazione comunale attività estrattiva (L.R. n. 17 del 18/07/1991);
  - l'Autorizzazione Paesaggistica (D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004);
  - l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (DPR. n. 59 del 13/03/2013) inerente:
    - autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
    - autorizzazione emissione in atmosfera art. 269 del Dlgs 152/2006 e smi;
    - Nulla osta acustico;
  - l'Autorizzazione al movimento terra (RD 3267/1923);
  - Autorizzazione in materia idraulica (R.D. 523/14) rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile sede di Reggio Emilia;
  - il parere di competenza sulla LR17/91 e smi della Regione Emilia – Romagna (Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile);
  - il parere di compatibilità ambientale di competenza di ARPAE;
  - il parere di competenza AUSL.
- o. che la Conferenza di Servizi, con verbale conclusivo prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha espresso

valutazione di impatto ambientale positiva a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri/autorizzazioni/nulla osta;

- p. che risulta accertato che le "Ditta esercente" è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 secondo comma della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- q. che ora deve procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in narrativa, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi posti agli atti e così costituiti:

Codice		Titolo
		Elenco elaborati
<b>R0</b>		<b>Documenti e dichiarazioni</b>
	1	Domanda di attivazione della procedura di V.I.A. – Procedimento Unico: Attività estrattiva Cava di argille "Le Braglie"; Progetto di parziale recupero area di cava con impianto di produzione energetica da fonte solare fotovoltaica e Progetto sistemazione frana A3 di PCA
	2	Domande di autorizzazione ambientali (AUA): Nulla osta acustico, Emissioni diffuse in atmosfera, scarico fognario
	3	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del costo di progettazione e realizzazione del progetto
	4	Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'art.28 della L.R.9/99 e s.m.i.
	5	Ricevuta pagamento oneri pratica movimento terra e Ricevuta pagamento oneri AUA-ARPAE
	6	Bozza di avviso al pubblico
		<b>Studio di impatto ambientale e paesaggistico Cava Le Braglie</b>
<b>R1</b>	R1.1	Studio di impatto ambientale - Relazione illustrativa e di conformità – Mitigazioni e Piano di Monitoraggio
	R1.2	Studio di impatto ambientale – Atmosfera e clima
	R1.3	Studio di impatto ambientale – Sottosuolo e acque
	R1.4	Studio di impatto ambientale – Suolo, uso del suolo e biodiversità
	R1.5	Studio di impatto ambientale – Agenti fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni ed inquinamento luminoso
	R1.6	Studio di impatto ambientale – Relazione paesaggistica e documentazione fotografica
	R1.7	Studio di impatto ambientale – Impianto di macinazione mobile
	R1.8	Studio di impatto ambientale – Sintesi non tecnica
TAV.1		Inquadramento dell'area e analisi degli strumenti urbanistici
TAV.2		Schema emissioni diffuse e risultati delle simulazioni dispersione polveri in atmosfera
TAV.3		Carta geologica e geomorfologica
TAV.4		Uso del suolo
TAV.5		Mappe delle simulazioni acustiche
TAV.6		Elementi del paesaggio e intervisibilità
		<b>Progetto Definitivo – Piano di Coltivazione e Sistemazione Cava Le Braglie</b>
<b>R2</b>	R2.1	Relazione di progetto: Piano di Coltivazione – Progetto di sistemazione morfologica -Piano di Gestione dei Rifiuti - Piano di Sistemazione vegetazionale- Computo metrico
	R2.2	Relazione geologica
	R2.3	<b>Allegati</b> 1. Documentazione amministrativa 2. Monografie dei caposaldi 3. Tabulati di calcolo dei volumi 4. Proposta di convenzione 5. Nomina Direttore Responsabile 6. Documentazione fotografica
TAV.7		Corografia e inquadramento catastale
TAV.8		Carta geologica e geomorfologica di dettaglio
TAV.9		Planimetria stato di fatto
TAV.10a		Sezioni stato di fatto 1/2
TAV.10b		Sezioni stato di fatto 2/2
TAV.11		Ambiti di cava
TAV.12		Cantierizzazione
TAV.13		Planimetria progetto di coltivazione– Annualità di coltivazione (Anno 1 e 2)
TAV.14		Planimetria progetto di coltivazione– Annualità di coltivazione (Anno 3 e 4)
TAV.15		Planimetria finale progetto di coltivazione (Anno 5)
TAV.16		Sezioni progetto di coltivazione ed annualità di coltivazione 1/2
TAV.17		Sezioni progetto di coltivazione ed annualità di coltivazione 2/2
TAV.18		Planimetria e sezioni di progetto con riferimento alle distanze di rispetto

Codice		Titolo
TAV.19		Morfologia progetto di recupero morfologico e sezioni - ripiena dei vuoti e delle volumetrie di cava
TAV.20		Rete idraulica e particolari costruttivi
TAV.21		Planimetria progetto di recupero vegetazionale
TAV.22		Sezioni di recupero vegetazionale e sestì di impianto
TAV.23		Recupero morfologico vegetazionale area a vocazione energetica
		<b>Sistemazione morfologica ambientale del dissesto 1 di PAE – A3 di PCA</b>
	R3	Relazione illustrativa
TAV.A3		Scheda progetto dell'area A3 – Progetto di sistemazione
		<b>AUA – Nulla osta acustico, Emissione in atmosfera e Scarichi acque reflue</b>
AUA 1	R4	Relazione generale
AUA2	R4.1	Relazione tecnica scarichi acque reflue
AUA3		Ubicazione intervento, schemi costruttivi e impianti scarichi acque reflue
		<b>Progetto di impianto di produzione energetica da fonte solare fotovoltaica</b>
V1-1		Relazione Impianto
V1-2		Relazione Fotovoltaico
V1-3		Relazione Economica
V1-4		Computo metrico
V1-R5		Studio di impatto ambientale e relazione paesaggistica impianto fotovoltaico
Tav. E00-V2		Unifilare Generale
Tav. E00-V2-E04		Inquadramento generale impianto
Tav. E00-V2-E05		Planimetria 1 Dettagli impianto
Tav. E00-V2-E05		Planimetria 2 Dettagli impianto
Tav. E00-V2-E05		Planimetria 3 Dettagli impianto

Ciò premesso l'Attuatore dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva, di ripristino e di sistemazione finale di cui in atti in conformità a quanto nel dettaglio specificato dagli articoli seguenti, accettati pienamente e senza riserve.

## TITOLO I ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

### ART. 1 - Superficie di cava

L'area in disponibilità, individuata mediante i relativi identificativi catastali al punto g) della sopra estesa premessa, risulta pari a complessivi mq 294.319 di cui 230.420 mq interessati alla coltivazione e sistemazione e 63.899 mq comprendenti aree già recuperate o che non sono mai state oggetto di escavazione e che pertanto non necessitano di lavori di sistemazione.

### Art. 2 - Tipo di materiale da coltivare

Il materiale da estrarre è costituito da argilla ad uso industriale.

Il volume massimo estraibile è di mc 216.423, interamente costituito da materiale argilloso, di cui 184.534 mc destinati alla commercializzazione e 31.889 mc di spurghi di cava (rifiuti di estrazione) che saranno riutilizzati in cava per la ripiena dei vuoti e ripristino morfologico della cava, in conformità a quanto previsto dal vigente P.A.E.

### Art. 3 - Lavori di coltivazione

La Ditta Esercente è titolare ed esclusiva responsabile dei lavori di coltivazione e sistemazione della Cava nelle aree a ciò destinate, secondo quanto previsto dal PCS. La "ditta esercente", in tale qualità, dovrà rispettare, tra il resto, le seguenti disposizioni:

- il terreno agricolo non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava per essere riutilizzato nell'ambito dei lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto;

- l'eventuale trasporto fuori cava del materiale sterile scavato dovrà essere autorizzato e qualora il materiale fosse commercializzato, sarà soggetto al pagamento degli oneri;
- in ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune; detta approvazione si intende acquisita nel caso in cui il Comune non muova rilievi alle Ditte entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione;
- i lavori dovranno procedere compatibilmente con la morfologia del terreno, dall'alto verso il basso mediante abbassamenti areali, nel rispetto del piano di coltivazione di cui agli atti di progetto.

#### **ART. 4 - Perimetrazione dell'area di cava**

L'Attuatore dovrà porre in opera, a proprie spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli.

#### **ART. 5 - Cartello all'accesso della cava**

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto, in modo ben visibile, un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- comune e località;
- tipo di materiale estratto;
- denominazione della cava;
- ditta esercente;
- Direttore Responsabile;
- sorvegliante/i;
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza autorizzazione convenzionata.

### **TITOLO II**

#### **TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI**

##### **ART. 6 - Denuncia inizio lavori**

L'Attuatore deve comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini e secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128, al Comune, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed alla Azienda Unità Sanitaria Locale competente (SPSAL).

##### **Art. 7 - Durata, autorizzazione ed efficacia della convenzione**

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.A.E. comunale, la durata dell'Autorizzazione convenzionata è fissata in anni cinque (con scadenza al \_\_\_\_\_) sia per quanto attiene la fase estrattiva che per quanto attiene la fase di sistemazione finale e ripristino.

##### **Art. 8 - Modalità e tempi dei ripristini e delle sistemazioni finali**

L'Attuatore assume direttamente in via esclusiva l'onere di provvedere ai ripristini e alla sistemazione finale dell'intero ambito della cava oggetto della presente Convenzione.

L'Attuatore dovrà procedere ai lavori di sistemazione secondo quanto previsto dal PCS, in termini di fasi temporali e aree da sottoporre a ripristino. I lavori di sistemazione finale inizieranno fin dal primo anno di coltivazione e rispetteranno il cronoprogramma costituente parte integrante del PCS.

### **Art. 9 - Proroga della convenzione**

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come previsto dall'art. 15, comma 2, della L.R. 17/91 e s.m.i., la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono comunque avere durata superiore ad anni uno.

### **Art. 10 - Tariffe**

L'Attuatore si impegna a versare annualmente al Comune una somma desunta in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 17/91 e s.m.i.. Tale somma dovrà essere versata in unica rata, pari al 100% dell'importo dovuto, entro il 31 dicembre di ogni anno, calcolandola sulla base del materiale effettivamente estratto. La medesima somma sarà aggiornata secondo i tempi ed i modi previsti con provvedimento della Giunta Regionale.

### **Art. 11 - Garanzie per gli obblighi della convenzione**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91 s.m.i., la Ditta Esercente dovrà prestare due distinte garanzie finanziarie in favore del Comune nella misura e secondo le prescrizioni appresso specificate. Le garanzie finanziarie devono essere costituite contestualmente alla sottoscrizione del presente atto convenzionale.

- a) L'ammontare della garanzia da prestarsi per i ripristini ambientali della Cava è stabilita nella misura di euro 484 466.96 (quattrocentottaquattromilaquattrocentosessantasei//96) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava.
- b) La garanzia di cui al precedente punto a) è costituita a mezzo di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ contratta in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, ferma restando la possibilità di modificare istituto fideiussore nel corso del periodo di durata della Convenzione previa autorizzazione del Comune.
- c) L'ammontare della garanzia da prestarsi per la dismissione dell'impianto fotovoltaico è stabilita nella misura di euro 25.010,00 (venticinquemiladieci/00) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto di dismissione dell'impianto fotovoltaico
- d) La garanzia di cui al precedente punto c) è costituita a mezzo di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ contratta in data \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, ferma restando la possibilità di modificare istituto fideiussore nel corso del periodo di durata della Convenzione previa autorizzazione del Comune.
- e) Il valore delle garanzie in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino Mensile di Statistica edito dall'ISTAT.
- f) Almeno 15 giorni prima della data di scadenza di ciascuna fidejussione, l'Attuatore che l'ha presentata dovrà fornire al Comune idonea attestazione, rilasciata dall'Istituto fideiussore, che confermi la permanenza dell'efficacia delle fidejussioni e specifichi il valore e la scadenza delle garanzie prestate.
- g) La mancata attestazione di cui al precedente punto f), nel termine ivi previsto, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione di cui all'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie per quanto attiene gli Attuatori inadempienti.
- h) L'Attuatore si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'Istituto fidejussore si



impegna a soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta del Comune, con esclusione dell'onere di cui al secondo comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.

- i) All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo articolo 18 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà, con le modalità previste al successivo art. 12, alla corrispondente eventuale riduzione del valore delle garanzie fideiussorie di cui ai sopraestesi punti a) e c).

#### **Art. 12 - Svincolo delle fidejussioni**

**12.1** Lo svincolo delle fidejussioni inerenti i ripristini e le sistemazioni finali - articolo 11 - è regolato come segue.

**12.1.a** A completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsto dal progetto di coltivazione e sistemazione di cui agli atti, e previa richiesta dell'Attuatore corredata da una certificazione di ultimazione lavori a firma del Direttore Responsabile, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopra richiamati lavori dovrà risultare da una apposita dichiarazione rilasciata dal Responsabile del Settore Pianificazione, Assetto ed Uso del Territorio. Detto certificato, inerente la accettabilità o meno dei lavori di sistemazione e la loro ultimazione, deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data del protocollo di ricevimento della richiesta di cui alla prima parte del presente punto 12.1.a.

**12.1.b** Fintanto che il Responsabile del Settore Pianificazione, Assetto ed Uso del Territorio non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma venisse richiesta, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarati inadempimenti alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale. Quanto previsto dal presente punto 12.1.b deve essere inserito nel contratto fideiussorio.

**12.1.c** La fidejussione relativa al ripristino ambientale della cava potrà essere completamente svincolate solo dopo la scadenza dei 5 anni previsti per la manutenzione delle opere di sistemazione finali; il valore delle stesse non potrà pertanto, anche in caso di eventuale riduzione del valore iniziale, mai essere inferiore al valore della manutenzione delle opere di sistemazione finali, pari ad euro \_\_\_\_\_ (:\_\_\_\_\_)

**12.2** L'eventuale riduzione del valore delle garanzie, come previsto dall'art. 11 – lettera i), potrà avvenire solo su richiesta degli Attuatori corredata da una relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale a firma del Direttore Responsabile; il Comune provvederà, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, a verificare quanto riportato nella relazione del Direttore Responsabile e, nel caso di positivo esito dei controlli, ad autorizzare la riduzione del valore delle garanzie, valore che non potrà mai essere inferiore alla somma prevista al precedente art. 12.1.c.

#### **Art. 13 - Lavori di sistemazione finale difformi**

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate, da parte degli uffici competenti, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concederà un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso tale termine il Comune potrà procedere d'Ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando le somme già versate a garanzia di cui al precedente art. 11 e facendo gravare l'eventuale maggior

spesa sull'operatore economico obbligato alla esecuzione dei lavori in base alla presente Convenzione.

L'Attuatore, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare per un periodo uguale a quello concesso la durata della efficacia della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

#### **Art. 14 - Opere connesse con la coltivazione - Danni**

L'Attuatore si obbliga:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previste negli atti del PCS approvato;
- b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative;
- d) ad eseguire sia la recinzione e/o la opportuna segnalazione dell'area di cava, così come previsto all'art. 13 delle NTA del PAE vigente.

#### **Art. 15 - Registrazione e trascrizione**

La presente convenzione dovrà essere registrata a cura delle "Ditte esercenti" con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16.10.72 n. 634 e successivo D.P.R. 131/86, così come disposto con art. 14 della deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 70 del 21.01.1992 all'oggetto: "Art. 12 L.R. 18.07.1991 n. 17. Schema di convenzione tipo per l'esercizio di attività estrattive. Determinazione tariffe da pagarsi da parte delle ditte esercenti attività di cava". La convenzione dovrà inoltre essere trascritta presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Reggio Emilia.

#### **Art. 16 - Permesso di costruire**

Per l'esercizio estrattivo non è necessario il permesso di costruire previsto dalla Legge Regionale n. 15 del 30.07.2013, in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni del territorio oggetto della predetta disciplina di legge.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze di cantiere a carattere temporaneo o permanente, dovrà essere dotato dello specifico titolo abilitativo, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 17 - Mancato pagamento di oneri**

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 10 alla scadenza fissata comporterà l'automatico avvio della procedura a carico degli Attuatori per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione (art. 16, L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità della autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, opera dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta in assenza di titolo autorizzativo. In ogni caso i ritardi comporteranno l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi di legge.

### **TITOLO III**

#### **CONTROLLI**

#### **Art. 18 - Misure e controlli - Relazione annuale sull'attività estrattiva**

Le Ditte esercenti dovranno presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sullo stato dei

lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dei seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative allo stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali impiegati direttamente nei propri impianti, venduti a terzi nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuali miscele e ritombamenti, distinti per provenienza, quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, per mezzo di perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 10. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dagli Attuatori.

#### **Art. 19 - Vigilanza e controlli**

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli, ai sensi del D.P.R. 128/59 e degli artt. 14 e 19 della L.R. 13/2015 e s.m.i., dovrà avvenire nel rispetto delle Leggi vigenti in materia; gli Attuatori dovranno fornire direttamente o attraverso il proprio direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

### **TITOLO IV**

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

##### **Art. 20 - Lavori di manutenzione**

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree e/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese degli Attuatori per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 13 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 9. Gli Attuatori dovranno inoltre concorrere alle spese per la manutenzione della viabilità secondo le prescrizioni dei Tecnici Comunali preposti ed in base all'art. 12 della L.R. n. 17/91.

##### **Art. 21 - Varianti**

Sono ammesse varianti al Piano di Coltivazione e Sistemazione esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente agli Attuatori e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13 e 14 e successive eventuali modificazioni, nonché per i soli casi previsti l'applicazione della Procedura di V.I.A ai sensi dei combinati disposti della Legge Regionale 4/2018 e successive modifiche e integrazioni.

##### **Art. 22 - Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione**

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti del progetto approvato, nonché delle prescrizioni e condizioni contenute in tutti gli atti, pareri, autorizzazioni e nulla osta rientranti nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Tanto nella fase di escavazione quanto nella fase

di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

#### **Art. 23 - Sistemazione finale – Discarica e gestione rifiuti di estrazione**

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti del PCS approvato. Prima di provvedere all'esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la Ditta Esercente dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti. L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti. Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento. Detti impianti dovranno comunque essere rimossi alla fine della sistemazione finale.

I rifiuti di estrazione e le terre e rocce da scavo necessarie per la sistemazione finale dovranno essere gestiti nel rispetto delle PGR approvato e delle norme vigenti.

#### **Art. 24 - Esiti della procedura di V.IA.**

Quanto espressamente prescritto in tutti gli atti, pareri, autorizzazioni e nulla osta rientranti nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale deve intendersi integralmente recepito nel presente atto convenzionale.

#### **Art. 25 - Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico**

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, gli Attuatori sono tenuti autonomamente a sospendere immediatamente i lavori e a comunicare, immediatamente l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza dovrà essere trasmessa anche al Comune. Gli Attuatori sono tenuti a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori di coltivazione della cava potranno essere ripresi solo ad ottenimento autorizzativo da parte della competente autorità.

#### **Art. 26 - Rinvenimento di ordigni bellici.**

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, gli Attuatori si impegnano a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali gli Attuatori hanno l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al Comune. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

#### **Art. 27 - Locali per ricovero e servizi igienici**

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme di cui al d.lgs. 81/2008 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente Convenzione, fatta eccezione per le strutture regolarmente autorizzate.

#### **Art. 28 - Eventuale pesature inerti**

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava.

#### **Art. 29 - Situazioni non prevedibili**

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi

da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza, ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 10 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

### **Art. 30 - Direttore Responsabile**

In conformità a quanto previsto dalle norme in materia la Ditta Esercente:

- nominerà il Direttore Responsabile della cava "Le Braglie", ai sensi dell'articolo 6 del dpr 09 aprile 1959 n. 128 e dell'art. 20 del D.Lgs 624/1996 smi, sotto la cui responsabilità ricadranno i luoghi di lavoro in relazione alle attività a ciascuna di esse demandate dal PCS e dalla presente Convenzione;
- nominerà uno o più Sorveglianti di cava, preposti al controllo e al coordinamento delle singole attività di coltivazione, sistemazione finale e ripristino da eseguirsi all'interno della cava.

### **Art. 31 - Adempimenti connessi al trasporto dei materiali**

In adempimento all'art. 41 della L.R. 18/2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili", il soggetto titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla legge regionale 17/1991 trasmette all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava. Il Comune, anche su segnalazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese ed un massimo di sei mesi:

- a) qualora risulti che i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non siano stati trasmessi o non corrispondano al vero, fatta salva la possibilità di correzione di errore materiale di trasmissione entro il termine di quindici giorni dalla segnalazione;
- b) qualora risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall'art. 36, comma 1, della L.R. 18/2016.

I dati identificativi sono costituiti:

- per quanto riguarda i mezzi, dal numero di targa dei veicoli e dal numero di telaio;
- per quanto riguarda le imprese, dal nome, la sede legale e dal codice fiscale o partita IVA.

La trasmissione dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate deve avvenire entro il 30 novembre di ogni anno.

### **Art. 32 – Aree demaniali**

Le aree di proprietà della "DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO – MINISTERO FINANZE con sede in ROMA", non potranno essere in alcun modo utilizzate e/o occupate fino all'ottenimento della concessione già richiesta dell'attuatore.

### **Art. 33 - Contenzioso**

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Giudice amministrativo, titolare di giurisdizione esclusiva nella materia oggetto della convenzione e comunque per gli atti, quale la presente convenzione, aventi natura di accordo pubblico – privato.

### **Art. 34 - Rinvio alle altre norme vigenti**

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE vigente, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché della vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Le parti sottoscrivono.

Comune di Carpineti  
Il Responsabile del Settore Pianificazione, Assetto ed Uso del Territorio  
Geom. FABIO RUFFINI

---

Rubertelli Argille Srl  
Rubertelli Francesco

---